



Comune di Rimini



Polizia Municipale e Protezione Civile
Ufficio Protezione Civile Comunale

Via Della Gazzella, 27 47900 Rimini
tel. 0541 704434 - fax 0541 704434
protezionecivile.pm@comune.rimini.it
www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Regolamento per la disciplina dei Servizi di Protezione Civile del Comune di Rimini

- approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del __/__/2013 -

Art. 1) La gestione dei Servizi di Protezione Civile nel Comune di Rimini. Il Centro di Protezione Civile Comunale.

Nel Comune di Rimini, i compiti di protezione civile¹ sono assolti dal "Centro di Protezione Civile Comunale" (C.P.C.C.), quale struttura operativa appositamente incaricata di organizzare ed assicurare i servizi e le attività di protezione civile (nelle tipiche funzioni di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza)².

In tale ottica, il C.P.C.C. svolge le sue funzioni alle dirette dipendenze del Sindaco (quale Autorità Locale di Protezione Civile³) ed è soggetto alla vigilanza ed indirizzo dell'Assessore delegato alla Protezione Civile.

Funzionalmente, il C.P.C.C. è incardinato nella struttura comunale quale organo complementare al Corpo di Polizia Municipale (per la sussidiarietà delle attribuzioni e mansioni in materia di soccorso ed assistenza alla popolazione) ed è posto sotto la direzione del Dirigente della Protezione Civile .

Art. 2) Attribuzioni e competenze del Centro di Protezione Civile Comunale.

Il C.P.C.C., in particolare, svolge le attività finalizzate ad assicurare i necessari interventi nel territorio del Comune di Rimini (ed anche, a richiesta degli organi competenti e nel rispetto dei

¹ L'art. art.2/1c della L.225/1992, che stabilisce le tipologie degli eventi ed i relativi ambiti di competenza in materia di protezione civile, attribuisce al Comune le mansioni dirette a fronteggiare gli <eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria> (art.2, lettera a).

In tale ambito, il D.Lgs.112/1998, all'art.108 del capo VIII -protezione civile, stabilisce che sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative:

- 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

² Ai sensi dell'art.3 L.225/1992, i compiti del servizio di protezione civile sono:

- la **previsione** consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi (ex L.225/92 art.3, comma 2);
- la **prevenzione** consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione (ex L.225/92 art.3, comma 3);
- il **soccorso** consiste nelle attività di realizzazione degli interventi diretti ad assicurare la prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza (ex L.225/92 art.3, comma 4);
- il **superamento dell'emergenza** consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita(ex L.225/92 art.3, comma 5) .

³ Ai sensi della vigente normativa di protezione civile (art.15 L.225/1992), in materia di protezione civile, al Sindaco, oltre che il tradizionale ruolo di coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, spetta la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune.

In particolare, così come previsto dall'art.15 della L.225/1992 e dall'art.108 del D.Lgs. 112/1998, il Sindaco in quanto autorità comunale di p.c., anche utilizzando il potere di ordinanza, al verificarsi degli eventi calamitosi assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, attraverso il personale della sua struttura comunale e chiedendo l'ausilio delle componenti e strutture di protezione civile presenti sul territorio (V.V.F., forze di Polizia, strutture sanitarie, enti gestori della rete idrica, elettrica, del gas, dei rifiuti e della telefonia, del volontariato di p.c.,...) e con il supporto di ditte ed aziende private, provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

dispositivi legislativi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna, a livello intercomunale, regionale, nazionale ed internazionale)⁴ in rapporto alle seguenti situazioni di rischio o pericolo:

1. rischio idrogeologico;
2. rischio sismico;
3. rischio trasporto merci pericolose;
4. emergenza neve e/o ghiaccio;
5. emergenze per incidenti gravi (aereo, ferroviario, stradale, portuale e marittimo...);
6. rischio incendi boschivi;
7. rinvenimento ordigni bellici;
8. emergenze per incidenti industriali rilevanti (chimico, biologico e radiazioni);
9. emergenze ambientali e sanitarie;
10. emergenze per interruzione di servizi (elettrico, idrico, ...);
11. emergenze per afa o freddo;
12. emergenze per ricerche persone;
13. emergenze per dissesti statici, smottamenti e frane;
14. altre eventuali situazioni di rischio o pericolo previste da normative di protezione civile.

- **ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI P.C.**

Art. 3) Strutturazione e funzioni del Centro di Protezione Civile Comunale.

Il C.P.C.C. è una struttura composita, costituita dall'Ufficio di Protezione Civile Comunale - U.P.C.C. (ufficio, facente parte della struttura ordinaria del Comune di Rimini, incaricato del coordinamento e della gestione direttiva dei servizi di protezione civile) ed, eventualmente, dal Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale -G.V.P.C.C. (organo ausiliario, basato sulla volontarietà delle prestazioni fornite, addetto alle attività operative dei servizi di protezione civile).

In particolare:

• **L'Ufficio di Protezione Civile Comunale (U.P.C.C.)**, quale ufficio comunale incaricato di gestire i servizi di protezione civile, svolge le seguenti funzioni:

- a) gestisce le attività di p.c. volte alla previsione (dei rischi di eventi calamitosi) ed alla prevenzione (dei danni da eventi calamitosi), in raccordo con gli altri organi e uffici interni o esterni all'Ente;
- b) promuove le attività per l'elaborazione e l'aggiornamento della gestione dei servizi di p.c. e della pianificazione comunale per le emergenze di p.c.;
- c) attiva i servizi per le emergenze di protezione civile nell'ambito comunale, coordinando le attività d'intervento volte a portare soccorso in caso di eventi o calamità⁵;
- d) utilizza il volontariato di p.c. a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- e) cura l'aggiornamento dei Registri comunali degli interventi di p.c. effettuati;
- f) svolge la gestione direttiva/amministrativa del G.V.P.C.C., ivi comprese la conduzione ed il controllo di sedi, mezzi, veicoli, dotazioni ed uniformi;
- g) coordina e gestisce i rapporti del G.V.P.C.C. con le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile che operano nel territorio comunale;
- h) coordina, attraverso la Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale (C.R.O. PM), i servizi del G.V.P.C.C. e delle Associazioni di P.C. con quelli svolti dalla Polizia Municipale;
- i) predispone le attività volte alla formazione e addestramento degli operatori di Protezione Civile;
- j) promuove la diffusione tra i cittadini della cultura della Protezione Civile, con particolare riguardo alle giovani generazioni;

⁴ ex L.225/1992 - LR.1/2005

⁵ ex art.2 c.c L.225/1992

- k) cura l'informazione e la diffusione delle notizie dirette ad aggiornare la popolazione in merito ai rischi ed alle situazioni di pericolo cui è esposta, nonché sulla corretta attivazione delle procedure di protezione civile⁶
- l) cura le attività di autorizzazione e registrazione di tutti gli interventi di protezione civile effettuati, da qualsiasi ente, organo o associazione, nel territorio del Comune di Rimini;
- m) svolge tutte le altre eventuali funzioni di p.c. attribuite al Comune dalle leggi e regolamenti statali e/o regionali.

L'U.P.C.C. è diretto da un funzionario del Comune di Rimini (dotato delle qualifiche necessarie per coordinare i servizi di Protezione Civile in integrazione ai servizi di Polizia Municipale) appositamente nominato "Responsabile dell'U.P.C.C." con determina del Dirigente della Direzione Polizia Municipale.

Il Responsabile dell'U.P.C.C. viene individuato quale Referente Operativo Comunale (R.O.C.), figura che costituisce un riferimento fisso e permanente in costante reperibilità, con la funzione di collaborare con il Sindaco per attivare tutte le procedure operative d'emergenza.

Per svolgere le attività di gestione amministrativa e funzionale dei servizi ordinari di protezione civile, l'U.P.C.C. è costituito da uno staff di dipendenti del Comune di Rimini (tra cui tecnici competenti ad attuare ed aggiornare le procedure di intervento previste dalla pianificazione di protezione civile).

In fase operativa, il Responsabile dell'U.P.C.C. (o un suo incaricato) sovrintende le attività espletate dal G.V.P.C.C. e dalle Associazioni di Volontariato che operano nel Comune di Rimini in materia di protezione civile.

Per l'attivazione tempestiva degli interventi urgenti di p.c., l'U.P.C.C. può disporre, attraverso la C.R.O. PM, delle pattuglie della Polizia Municipale in servizio sul territorio, seguendo le procedure e modalità previste nei successivi articoli dedicati all'attivazione degli interventi di protezione civile.

• Il **Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale (G.V.P.C.C.)**, è un reparto ausiliario ed eventuale della struttura di P.C. comunale che espleta interventi di protezione civile nell'ambito del territorio comunale e, nel rispetto dei dispositivi legislativi dello Stato Italiano e della Regione Emilia-Romagna, anche a livello intercomunale, regionale, nazionale ed internazionale⁷.

A tal fine, il Gruppo è composto da Volontari abilitati ad effettuare gli interventi di p.c. ed è regolamentato da uno specifico "disciplinare del G.V.P.C.C. Rimini", emanato con apposita delibera del Consiglio Comunale, in cui vengono stabiliti, oltre ai requisiti dei volontari, anche gli scopi, la struttura organizzativa, le dotazioni e le modalità di funzionamento dello stesso Gruppo, in conformità alle specifiche norme statali e regionali ed alle direttive contenute nel presente Regolamento.

Il G.V.P.C.C. è gestito funzionalmente dall'U.P.C.C., quale ufficio della pubblica amministrazione locale preposto al suo indirizzo ed alla sua vigilanza.

È iscritto, a cura del Comune di Rimini, all'Albo Regionale delle Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato di P.C. e al Registro Nazionale del Dipartimento di P.C.

Il Gruppo è diretto operativamente da un "Coordinatore Tecnico", appositamente nominato "Responsabile del G.V.P.C.C.", sentito il Sindaco o l'Assessore delegato, con determina del Dirigente del Settore Protezione Civile.

In fase operativa, il Coordinatore Tecnico, nelle forme e con le modalità previste nel detto disciplinare, sovrintende (in ausilio al Responsabile dell'U.P.C.C., o suo incaricato) le attività ed i servizi del G.V.P.C.C. e delle Associazioni di Volontariato che operano nel Comune di Rimini in materia di protezione civile.

Art. 4) Le Associazioni di Protezione Civile convenzionate

Il C.P.C.C., per svolgere le attività di cui all'art.2, oltre che del G.V.P.C.C., si può avvalere anche di Associazioni di Volontariato qualificate.

⁶ ex art. 36 decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981 n. 66

⁷ ex L.225/1992 - LR.1/2005

In tale ambito, l'U.P.C.C. delinea quelle che sono le attività necessarie per garantire la protezione civile e, su tali basi, il Comune di Rimini può stipulare apposite "convenzioni" con singole Associazioni che ne facciano richiesta (e siano considerate idonee sulla base delle capacità operative da esse dimostrate attraverso apposite procedure selettive).

Le "Associazioni convenzionate" mettono a disposizione le proprie risorse per la gestione degli eventi di specifica competenza (con modalità, termini e funzioni direttamente previste nell'accordo di convenzione stipulata col Comune di Rimini) e, in tale attività, sono coordinate dal Responsabile dell'U.P.C.C. (o suo incaricato) e, operativamente, dal Coordinatore Tecnico del G.V.P.C.C.

Le Associazioni convenzionate e le attività di protezione civile loro richieste, sono designate con determina del Dirigente della Protezione Civile.

- LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI DI P.C.

Art. 5) La predisposizione dei servizi di protezione civile e del relativo presidio telefonico

Per gestire le attività di protezione civile, l'U.P.C.C. predispone i servizi preventivi di cui al precedente art.3 e garantisce, in collaborazione con la C.R.O. della P.M., un apposito presidio telefonico -h.24- sulla base di disposizioni di servizio impartite dal Dirigente della P.M.

Per assicurare l'attivazione dei soccorsi di p.c., l'U.P.C.C. programma un servizio di pronto intervento -h.24- di pattuglie P.M. integrate da volontari di P.C., sulla base di apposite disposizioni di servizio impartite dal Dirigente della P.M.

In tale ambito, l'U.P.C.C. e la C.R.O. P.M. si coordinano per attivare con gradualità i servizi di protezione civile (in relazione alla natura dell'evento che ha generato l'emergenza e l'estensione dei suoi effetti), sulla base delle disposizioni operative di cui agli articoli seguenti.

Art. 6) L'attivazione del primo intervento di protezione civile

Ricevuto l'avviso del verificarsi di una situazione di rischio o pericolo potenzialmente idonea a generare un'emergenza di p.c., la C.R.O. P.M. provvede -tempestivamente- a verificare l'entità della situazione (attraverso l'invio di pattuglie della Polizia Municipale, già presenti sul territorio) e ad informare dei fatti l'U.P.C.C.

Qualora la gravità della situazione lo richieda, nell'immediatezza la C.R.O. provvede anche ad attivare i primi soccorsi (Vigili del Fuoco, forze di Polizia, strutture sanitarie, enti gestori dei servizi pubblici,..).

Le disposizioni in merito alle modalità d'intervento delle pattuglie di P.M. sono impartite dalla C.R.O. seguendo appositi "schemi per gli interventi di p.c." predisposti per garantire un adeguato margine di sicurezza agli operatori riguardo ai vari scenari ipotizzabili.

Art. 7) L'attivazione della struttura di protezione civile

Qualora l'entità dell'evento o il prolungarsi dell'intervento lo richiedano, l'U.P.C.C. -attraverso la C.R.O. P.M.- può provvedere altresì ad attivare la struttura di protezione civile, al fine di integrare (o sostituire) le pattuglie di P.M. intervenute.

Dal momento dell'attivazione dei servizi di protezione civile, le necessarie operazioni sono coordinate dall'U.P.C.C., che dispone gli interventi necessari secondo procedure prestabilite per fronteggiare i rischi specifici del territorio, attraverso l'impiego delle strutture di protezione civile comunale e delle associazioni convenzionate con il Comune.

A tal fine, l'addetto dell'U.P.C.C. (coordinandosi con l'Ufficiale P.M. di turno) provvede, attraverso la C.R.O. della P.M., a coordinare le attività del G.V.P.C.C. e delle Associazioni di Volontariato⁸ con quelle della Polizia Municipale.

Anche le disposizioni in merito alle modalità d'intervento dei volontari di p.c., sono impartite dall'U.P.C.C. e dalla C.R.O. seguendo gli appositi "schemi per gli interventi di p.c." predisposti

⁸ ex D.Lgs. 112/1998

per garantire un adeguato margine di sicurezza agli operatori riguardo ai vari scenari ipotizzabili.

Art. 8) L'attivazione Centro Operativo Comunale -C.O.C.- e delle procedure previste nel "piano per le emergenze di protezione civile"

Nel caso in cui la natura e le dimensioni dell'evento calamitoso lo esigano, ovvero la situazione di rischio o pericolo non possa essere risolta con un semplice intervento, l'U.P.C.C. informa il Dirigente della P.C. e, su indicazione di quest'ultimo, il Sindaco (o l'Assessore delegato), che - quale "Autorità comunale di Protezione Civile"- può disporre l'attivazione delle procedure previste dall'apposito "piano delle emergenze di protezione civile comunale", documento contenente l'insieme coordinato di tutte le attività di p.c. per fronteggiare gli eventi calamitosi che possono avverarsi nel territorio, adottato con delibera del Consiglio Comunale⁹.

In tal caso, a seguito di espressa disposizione del Sindaco, presso la sede del C.P.C.C., ovvero presso altro immobile che possa essere rapidamente riconvertito in Sala Operativa utilizzando una serie di attrezzature predisposte, può essere attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), struttura dettagliatamente predisposta (nel "piano delle emergenze di p.c.") per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione nel territorio comunale.

Dal momento in cui vengono attivate le procedure per le emergenze di protezione civile previste dalla detta pianificazione comunale, le necessarie operazioni sono coordinate direttamente dal Sindaco/Assessore delegato, che -anche utilizzando il potere di ordinanza (quale "Autorità comunale di Protezione Civile")- assume la direzione dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede a disporre¹⁰ gli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale", al Presidente della Provincia ed al Prefetto.

Art. 9) L'attivazione delle procedure per le emergenze sovra comunali e del Centro Operativo Misto (C.O.M.)

In caso di particolari emergenze che, esorbitando la tipologia degli eventi di competenza del Comune¹¹, prevedono una gestione coordinata di enti diversi (sia in quanto coinvolgenti un ambito territoriale di maggiore entità rispetto a quello comunale, sia in quanto necessitanti di interventi da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari), su espressa disposizione del Prefetto può essere attivato il Centro Operativo Misto (C.O.M.), presso la sede del C.P.C.C., ovvero presso altro immobile che possa essere rapidamente riconvertito in Sala Operativa utilizzando una serie di attrezzature predisposte.

In tale eventualità, tutte le procedure operative indicate nel precedente articolo, sono svolte secondo le disposizioni impartite dal Prefetto.

In tale ambito, come previsto dalla vigente normativa, il C.P.C.C. del Comune di Rimini (sede di C.O.M.) fornisce il necessario supporto tecnico e le strutture per la collocazione delle aree di

⁹ Il riordino della p.c. operato con la L.100/2012 ha sancito definitivamente che i Comuni provvedano alla redazione del proprio piano di emergenza: recependo il dettato dell D.Lgs.112/1998, ha infatti introdotto nell'art.15 L.225/1992 il termine perentorio di 90 gg dall'entrata in vigore della Legge, per dotarsi del Piano (approvando detto documento con una apposita delibera consiliare [comma 3 bis], verificando ed aggiornando periodicamente i contenuti e trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura ed alla Provincia [comma 3 ter].

L'art.3/6c della medesima Legge, stabilisce infine che <i piani ed i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di p.c., con particolare riferimento a quelli previsti nell'art.15/c.3 bis, e a quelli deliberati dalla Regione mediante il piano regionale di p.c.>.

¹⁰ ex art.15 L. 225/1992

¹¹ L'art.2 della L.225/92, distingue le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in:

- a) eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

ammassamento dei soccorritori e delle risorse per portare soccorso ai Comuni afferenti il C.O.M. stesso.

Art. 10) La verbalizzazione e l'annotazione delle attività di P.C.

Nell'attuazione delle attività di protezione civile, tutte le determinazioni assunte dagli organi decisionali devono essere verbalizzate in appositi moduli.

In campo operativo, tutte le informazioni giunte e tutte le decisioni assunte e/o diramate dalla C.R.O. PM (la notizia, l'orario di ricezione, la fonte, le disposizioni operative, ecc.) devono essere annotate nel "diario della CRO", nell'apposito settore dedicato alla gestione di Servizi di P.C.

Art. 11) L'autorizzazione ad effettuare gli interventi di P.C.

Qualsiasi tipo di intervento di protezione civile nell'ambito del territorio del Comune di Rimini deve essere comunicato al Sindaco/Assessore delegato (quale Autorità locale di P.C.), tramite apposita preventiva comunicazione all'U.P.C.C., con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'intervento da effettuarsi (ad esclusione dei casi di necessità ed urgenza per rischio attuale e concreto a persone o cose, che devono comunque essere comunicati "al più presto").

L'autorizzazione al compimento della detta attività si intende tacitamente concessa qualora non intervenga apposito provvedimento di diniego da parte dell'U.P.C.C. (a firma del Dirigente della P.C. o suo delegato).

- DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 12) Formazione/aggiornamento ed esercitazioni di protezione civile

L'U.P.C.C. provvede periodicamente a promuovere ed organizzare idonei corsi di formazione, aggiornamento ed esercitazioni operative per i volontari del G.V.P.C.C. e delle Associazioni di p.c. convenzionate con il Comune di Rimini.

L'U.P.C.C. provvede inoltre ad organizzare l'apposito addestramento per gli operatori del Corpo PM chiamati a svolgere le operazioni integrate di polizia e di soccorso, relativamente alle tipologie di interventi di cui ai precedenti artt.6 - 8.

Art. 13) Sedi, mezzi ed attrezzature in dotazione al personale di p.c.

Come previsto dalla normativa statale di protezione civile, il C.P.C.C. è collocato presso un edificio non vulnerabile ed in area di facile accesso.

È dotato di tutte le infrastrutture tecniche necessarie per gestire -efficacemente- le fasi di emergenza (uffici ed arredi, apparecchiature ed attrezzature, mezzi operativi, impianti di rilevamento e comunicazione, attrezzature informatiche,).

È inoltre dotato di automezzi, carrelli e natanti idonei a gestire -in piena efficienza e sicurezza- l'operatività dei servizi essenziali di p.c.

Il parco mezzi e le attrezzature sono in costante evoluzione e miglioramento in termini di sicurezza, affidabilità ed avanzamento tecnologico.

Art. 14) Risorse finanziarie per lo svolgimento di funzione di p.c.

Ai sensi della vigente normativa¹², che statuisce il servizio di protezione civile quale compito primario ed indispensabile del Comune, nel bilancio comunale sono previsti appositi capitoli di

¹² Il D.M. 28.05.1993, individua, tra i *servizi indispensabili dei Comuni*, anche i *servizi di protezione civile*, di *pronto intervento* e di *tutela della sicurezza pubblica*.

L'art.149/7c del D.L. 95/2012 ("spending review"), convertito con modificazioni nella L.135/2012, annovera fra le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art.117/2c lett.p della Costituzione, anche l'attività -in ambito comunale- di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

L'art.149/7c del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.), recita che <Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili>.

spesa adeguati alle esigenze specifiche del settore e, pertanto, idonei a garantire le coperture finanziarie necessarie ad assicurare l'efficacia e l'efficienza, nonché lo sviluppo del sistema di Protezione Civile comunale.

- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15) Norma transitoria.

In fase d'itinerare ed attivazione delle norme contenute nel presente Regolamento, è dato mandato al Dirigente della P.C. per provvedere -attraverso specifiche determinate- all'assestamento del sistema di protezione civile delineato dal presente regolamento, rispetto a quello vigente in base al precedente ordinamento comunale di protezione civile.

Art. 16) Abrogazione di norme.

Dall'emanazione del presente Regolamento, sono abrogate tutte le normative comunali in contrasto con quanto in esso stabilito ed, in particolare, quelle contenute nel Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile (Deliberazione di C.C. n. 65 del 31/05/2007).

L'art.138/16c della L.388/2000 ha istituito il *Fondo Regionale di Protezione Civile* per finanziare gli interventi delle Regioni e degli EE.LL. diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b (di cui all'art.108 del D.Lgs.112/1998), nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli EE.LL.

Con il riordino della P.C. operato dalla L.100/2012, è stato previsto (art.7/3c) che, le attività di p.c. devono essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Analogamente, l'art.15/3c quarter ha specificato che, dall'attuazione dei commi 3bis e 3ter del medesimo articolo, riferiti all'attività di pianificazione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.